

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani

**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano

**Band:** 12 (1942-1943)

**Heft:** 2

**Artikel:** Storia del Capitolo di San Giovanni e San Vittore in Mesolcina (1219-1885)

**Autor:** Boldini, Rinaldo

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-13455>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

---

# Storia del Capitolo di San Giovanni e San Vittore in Mesolcina

1219—1885

Don RINALDO BOLDINI

---

(Continuazione. Vedi fascicolo precedente)

---

## Appendice

Crediamo di trattare a guisa di appendice quei problemi, che nella storia stessa avrebbe ostacolato l'organico sviluppo cronologico.

Sono tali problemi quello delle decime e relative lotte, sfocianti poi nell'assalto sferrato negli ultimi anni dalle correnti secolarizzatrici, e quello del diritto di patronato o di presentazione.

### LE DECIME

Già abbastanza presto in epoca cristiana, riallacciandosi all'usanza legale dell'Antico Testamento, sorsero nella Chiesa le decime, che venivano a sostituire in parte le spontanee oblazioni dei fedeli per il sostentamento dei sacerdoti e della casa del Signore. Non erano altro che un'imposta di culto, imposta prelevata in ragione di un decimo dei frutti della terra. Come prescrizione di diritto ecclesiastico le decime appaiono per la prima volta nei canoni del Concilio di Maçon del 585. L'obbligo però di versare la decima al Parroco fu sancito e accentuato dalla legislazione carolingica. Le decime che erano prelevate sui frutti dei campi, sugli animali, sul vino ed olio ed anche sulle entrate personali erano in origine esclusivamente tassa di culto. Ben presto però i signori laici o ne imposero di nuove per sè, oppure si impadronirono in vario modo parzialmente o totalmente delle decime ecclesiastiche, sia soppiantando con la violenza il diritto delle Chiese che sottoponevano alla loro giurisdizione, sia fondandone di nuove e pretendendo per sè le decime, o almeno parte di queste, che i fedeli sarebbero stati tenuti a versare alle Chiese stesse.

Mancando totalmente i documenti in proposito non si può dire come siano andate le cose nella nostra Valle prima della fondazione del Capitolo. Solo nell'atto di detta fondazione Enrico de Sacco dichiara di sottoporre alla chiesa di San Giovanni, cioè al futuro Capitolo, tutte le decime spettanti fin qui alle due uniche pievi della Valle, cioè a San Vittore e a Santa Maria di Mesocco. Nota ancora

il de Sacco che le predette chiese erano state «edificate» dai suoi antecessori. Ora crediamo di poter affermare che quel «aedificaverè» non possa essere interpretato nel senso nostro di «fondato, eretto», ma debba solo essere interpretato come un'importante donazione della quale i primi Sacco avevano arricchito le due Parrocchie vallerane. Infatti non si può ammettere una così tarda origine almeno per una di queste chiese, che certamente deve essere stata tra le prime, se non la prima in modo assoluto, della Valle (37). Ed è probabile che proprio con tale donazione i Signori de Sacco, seguendo l'esempio dei feudatari loro contemporanei, si siano arrogati il diritto di portare la prima modificazione all'organizzazione delle decime strappando a sè parte di quelle già di proprietà delle due chiese ed imponendone altre ai sudditi. Infatti le decime che il loro successore Enrico assegna al Capitolo e dichiara esser già appartenute alle due pievi non sono che la quarta parte della totalità delle decime prelevate in Valle, delle quali i tre quarti appartengono ormai ai Signori laici. Più ancora che dal nome delle decime prelevate dai Canonici (quarta, quarta decima, quartesella) tale fatto è provato da un documento del 1476 (1). Si tratta di una convenzione tra il Capitolo ed il Conte Enrico de Sacco, convenzione che doveva por fine ad un conflitto sorto tra le due parti interessate.

Nella stessa si stabiliva che il Conte continuasse a percepire le decime della Mesolcina (e Calanca) *secundum usum et consuetudinem*, il Capitolo invece continuasse ad avere e godere la quarta parte delle decime di detta Valle secondo l'uso e la consuetudine. («Supradicti Canonici (sic) dicte Vallis decet ut habeant et habere debeant et godere et possidere suam quartam partem decimarum dicte Vallis secundum usum et consuetudinem»). Il Conte si obbligava di non far difficoltà alcuna ai Canonici nel prelevamento della quarta parte di decima ed i Canonici si obbligavano a loro volta di denunciare al giudice ecclesiastico di Coira tutti coloro che in tempi recenti avevano fatto difficoltà al prelevamento delle decime stesse e ciò non solo per la quarta parte spettante al Capitolo, ma anche per i tre quarti del Conte. Per la qual cosa, anche le spese che ne sarebbero seguite dovevano essere sostenute in proporzione di tre ad uno dal Conte e dal Capitolo. («Dominus Comes debet satisfacere de quator partibus tres partes expensarum fiendarum pro dictis causis fiendis atque Canonici debent satisfacere aliam quartam partem istarum expensarum »).

Il documento ci dice molte cose: infatti non solo prova in modo irrefutabile che le decime dovute al Capitolo non erano decime per sè stanti, bensì la terza parte di quelle che i Signori laici avevano strappato a sè, ma prova ancora l'origine stessa di queste decime che è origine ecclesiastica, per cui anche il Conte riconosce che solo il tribunale ecclesiastico è competente in detta materia, rimandando allo stesso i renitenti non solo nei confronti del Capitolo, ma anche nei confronti suoi. La convenzione del 1476 prova altresì che le decime non erano prelevate in blocco e poi divise tra Signore e Collegiata, ma che ognuno pensava al prelevamento della tangente parte. Il che è del resto provato più che a sufficienza da altre fonti, in modo speciale da una ventina di atti di investitura della quarta parte di decima da parte del Capitolo, conservati nell'archivio comunale di San Vittore e che riguardano il periodo dal 1449 al 1607; per gli anni seguenti sono prova sufficiente le numerose cause giudiziarie che i Canonici dovettero intraprendere per giungere all'incasso della loro «quarta decima».

Assai interessante un quinternetto del 1556, conservato nell'archivio comunale di Grono (N. XI) portante la scritta: « Questo si è uno inventario fatto per tutto il Comune de Grono de li campi li quali pagano tutta decima, metza decima et quarta, fatto per trovare la quarta de li Signori Canonici ». Come si vede dal

titolo i fondi erano divisi in tre categorie: fondi soggetti ancora all'intera decima, altri che erano soggetti solo a mezza ed altri soggetti solo al quarto d'imposta, quarto che per tutti e tre i casi formava la parte spettante al Capitolo. È difficile dire come alcuni fondi riuscissero a sgravarsi di parte delle decime, così da pagare solo metà o solo un quarto della imposizione normale; ma non è il caso solo di Grono, anche in altre località si riscontra lo stesso fenomeno, per cui i vari « confessi di decime » che ancora si trovano in archivi dei nostri Comuni presentano non poche disparità di tassazione anche per fondi situati nello stesso sito e dello stesso proprietario. Togliamo a modo di esempio dalla partita di Ser Bonino de Johanne de Bonino dell'inventario di Grono: « In Pro (prato) Figardo dal sentiero in su pertighe due quarta una quali pagano quarta. Pertighe tre et una mezza in Pro Figardo dal sentiero in giù pagano mezza decima. Quarte tre di campo in Campo Longho paga tutta decima ». Così anche Mastro Martino del Judeo « paga tutta decima » per il suo fondo in « Starnino (?) de fora » mentre paga solo mezza decima in « Pro Figardo dal sentiero in giù » e solo la quarta parte nella stessa località di sopra del sentiero (4) N. XI). A Mesocco poi, già nel secolo XVI (ed ancora fino all'estinzione del Capitolo (45) pagavano decima, e qui non una somma fissa ma esattamente la decima parte del raccolto effettivo, solo i campi situati sulla sinistra della Moesa (1) N. 77 e 82). È chiaro che il prelevamento delle decime secondo un tale complicato sistema di tassazione avrebbe cagionato troppo lavoro ai Canonici per cui i medesimi ricorsero al metodo dell'affitto a degli esattori sottoposti. Abbiamo sott'occhio una ventina di tali contratti d'affitto: i primi, dal 1449 al 1526 sono tutti quanti stipulati con persone private le quali, individualmente o in società di tre fino a cinque membri, si facevano cedere dal Capitolo per un certo periodo (di solito nove anni, più raramente diciotto) il diritto di prelevare la quarta decima in una località determinata, obbligandosi a versare un canone annuo fisso ed indipendente dal raccolto reale e dal vero gettito della decima, canone che non sempre era fissato in natura, ma anche in denaro. Così nel 1449 il Capitolo affittava per otto anni il diritto di decimare nelle terre di Lostallo, Cabbio e Sorte a Gaspare di Albertolo Percazio ed ai suoi fratelli, per l'annuo compenso di lire 16 di moneta nuova, da versarsi a San Martino. Quattro anni dopo comperavano il diritto di prelevare le decime capitolari nel territorio di Roveredo Simone fil. quond. Ser Enrico de Sacco, Albertolo de Salvagno fil. quond. Ser Zanetto, Giovanni fil. quond. Bochetto e Dullera fil. quond. Martinoni, per l'annuo censo di 44 staia di biada e 6 pesi di lino spinato. L'investitura aveva la durata di nove anni (1).

Nel 1531 il sistema mutava per sempre nel senso che d'allora in poi gli appaltatori non furono più persone private, ma le singole Comunità. Così in quell'anno San Vittore affittava le proprie decime per nove anni, obbligandosi a versare annualmente 100 staia di segale a S. Bartolomeo (24 agosto) e 60 staia di miglio e 40 di panico a S. Martino (11 novembre). E nel 1594 la Comunità di Calanca affittava per trentanove anni le decime da prelevarsi in tutto il suo territorio all'annuo canone di lire terzole 259 e quattro soldi, e ciò per una decima ammontante a 73 staia di segale e 8 di panico. L'ultimo contratto di tali investiture conservatoci è del 1607 e concerne la decima di San Vittore ceduta a quella Comunità per 84 staia di segale, 16 di frumento, 60 di miglio e 40 di panico. In queste investiture non è menzionato il vino, il quale continuava ad essere prelevato direttamente dai Canonici e secondo la stima che i « juratores » eseguivano anno per anno, almeno a San Vittore (1) N. 77 e 82).

Il sistema di affittare la decima ai Comuni fece sì che a partire dal secolo XVII il Capitolo non guardasse più come contribuenti i singoli proprietari di fondi

ma la Comunità stessa che con il contratto d'investitura della decima si rendeva garante di questa. Così le questioni che il Capitolo dovrà sostenere in avvenire saranno tutte quante contro i Comuni e non contro i privati contribuenti. Di fronte al Capitolo che rappresentava il Parroco di tutta la Valle i singoli Comuni si dichiaravano con ciò responsabili del pagamento di quella che sarebbe oggi una necessaria imposta di culto. Nè si può condividere il pensiero dell'Amarca. Cento anni fa (12), il nostro storico vedeva ancora l'origine delle decime nella obbligazione che certe famiglie si sarebbero assunte nei confronti di un leggendario Silvio, fondatore del Castello di Mesocco nel 442, il quale avrebbe fatto coltivare a sue spese terreni divenuti incolti. Distribuitili poi alle famiglie più povere, queste si sarebbero appunto obbligate di versare il contributo che ricevette il nome di decima. Essendo quei fondi passati alle chiese di San Vittore e Santa Maria anche l'obbligo si sarebbe trasferito a favore delle stesse, e da quelle a favore del Capitolo. A parte il fatto che la figura del nominato Silvio è assolutamente leggendaria e che niente prova una possibile distribuzione di terreni ricoltivati nel quinto secolo, non vediamo cosa si opponga ad accettare che anche le decime dovute alle due chiese parrocchiali della Valle abbiano avuto la loro origine come la ebbero in tutta l'Europa cristiana, cioè come contributo dei fedeli al mantenimento del Parroco e della chiesa. Solo il sopraggiungere del potente Signore laico aveva fatto di quella imposta originariamente ecclesiastica un'imposta statale, lasciando alle chiese ora fuse nel Capitolo solo parte della stessa. Da questo punto di vista la decima era dunque più che giustificata e non fu mai contestata nel suo stesso principio giuridico fino al secolo scorso. Anzi, ai Comuni che dal Capitolo erano serviti per tutto quanto riguardasse il culto e la cura delle anime era sempre stato di indiscussa evidenza tale obbligo e la Centena stessa se ne fece ripetutamente garante, specialmente nell'epoca nella quale gli appaltatori della decima erano private persone (1). Ma come abbiamo già ricordato le cose mutarono sostanzialmente nel secolo XVII, con l'autonomismo delle Cure. Incaricati della pastorazione e del culto i Parroci o i Cappuccini, passato agli stessi l'obbligo delle quindicene, o comunque trascurato lo stesso obbligo da parte del Capitolo, era naturale che i Comuni, pur non negando il principio stesso della decima si sentissero sciolti dai loro impegni nei confronti del Capitolo, avendone assunto di nuovi nei confronti del Curato locale. Da ciò una lunga serie di lotte tra Comuni e Capitolo, lotte che si fanno sempre più numerose e più acute dalla fine del secolo XVII per tutto il seguente, fino a diventare veri assalti dell'ondata secolarizzatrice negli ultimi decenni del Capitolo. Sceglieremo a modo di esempio solo tre delle più violenti questioni che a questo riguardo il Capitolo ebbe nei suoi ultimi secoli di vita.

### **Le decime della Calanca e le... calzette di seta nera**

Per il pagamento delle decime al Capitolo la Calanca nel secolo XVII era divisa in due parti: Arvigo e Landarenca avevano un'investitura a sè, e non sollevarono mai difficoltà alcuna; un'altra investitura comune formavano invece le sette Mezze-Degagne di Castaneda, Santa Maria, Buseno, Selma-Braggio, Santa Domenica, Cauco e Rossa. Già nel 1641 il Vescovo doveva intervenire contro le sette Mezze-Degagne morose nei confronti del Capitolo e le condannava al pagamento. Ma più di mezzo secolo dopo, nel 1698, quando il Capitolo reclamò il pagamento annuale, anzichè pagare, i Consoli si radunarono in Arvigo e fecero rispondere al Capitolo per mezzo del loro usciere che non si sarebbero ritenuti obbligati a pagamento alcuno fino a tanto che il Vescovo non avesse voluto

ascoltare le loro ragioni (3). Ma al Vescovo che le ascoltò tali ragioni parvero poco convincenti ed egli riconfermò la propria sentenza del 1641 (2) (35). Allora i Calanchini si impuntarono: nè valse a muoverli la minaccia di interdetto del Vescovo, minaccia intimata alle Mezze-Degagne nel 1703. Di fronte a tanta testardaggine i Canonici non sapevano a che Santo rivolgersi, tanto più che dopo la minaccia di interdetto, rimasta solo minaccia, neanche il Vescovo mostrava gran che di energia. Ricorrere direttamente alla Nunziatura sembrava al Capitolo impresa troppo dispendiosa, tanto più che al momento opportuno qualche console calanchino sapeva far balenare agli occhi dei capitolari la speranza di un prossimo accomodamento pacifico (35). Non raggiungendosi mai tale accomodamento, malgrado le buone speranze date anche dal Ministrale Righettoni di Castaneda, Prevosto e Canonici delegavano nel 1709 il confratello Guggia fino a Coira, perchè ottenesse dal Vescovo un più energico ed efficace intervento. Ma le spese del viaggio furono denaro buttato via. Due anni dopo partirono di nuovo per la Capitale il Prevosto Bernardino Carletti ed il Canonico Mazzio, i quali non si accontentarono di battere alle porte dell'episcopio, ma si rivolsero anche alla Lega Grigia, con maggiori speranze. Il Consiglio della Lega incaricò allora il Ministrale di Roveredo di procedere contro le sette Mezze-Degagne renitenti, costringendole al pagamento. Ma il magistrato di Roveredo, già in causa con il Capitolo per il suo Comune stesso, rifiutò di eseguire l'ordine della Lega. Allora il Capitolo chiese che si mandasse una delegazione direttamente da Coira, ciò che certo avrebbe potuto incutere più terrore ai Calanchini. A questa proposta incominciò anche il Landrichter a tirar per le lunghe ed il Capitolo impazientito spedì a Lucerna il Can. Simon Andrea Tini per abboccarsi con il Nunzio e vedere se convenisse portare la causa a quel tribunale. Anche il viaggio del Tini fu inutile, perchè a Lucerna il Canonico trovò porta di legno, dato che il Nunzio e l'uditore « si ritrouauano nella Valesia » (35). Allora, forse per tentare di muovere il Vescovo, si scrisse a Coira che la Calanca minacciava di portare la causa davanti al foro civile, ciò che non fu fatto. Il Tini tornò a Lucerna nel 12, dopo aver di nuovo invocato l'invio di una delegazione da parte della Grigia. Ma il timore per le spese di processo dava ai Canonici una pazienza infinita, dato che per la povertà della cassa capitolare ognuno avrebbe dovuto pagare di propria borsa. Nel 15 e nel 17 i Calanchini tornano a suscitare speranze di una facile transazione bonale, transazione che il Capitolo è pronto a tentare, dato che « il Vescovo non vuol dare seguito alla sua sentenza.... Riservando però sempre in viridi le ragioni.... in tempi più opportuni nei quali forse risusciterà e tornerà in seggio la giustizia ». L'accomodamento offerto dal Capitolo è però ricusato dalle Comunità nel 18, pretendendo il Capitolo che la Calanca avesse a sopportare tutte le spese da esso avute fin qui. L'anno appresso moriva il Prevosto Carletti e gli succedeva Samuele Fasani, il quale nel 22 si ripresentava alla Dieta a Coira ed otteneva una nuova sentenza di condanna contro le sette Mezze-Degagne (35). Ma anche quella sentenza restava purtroppo lettera morta ed alla fine non restò ai Canonici che decidersi a sborsare otto filippi ciascuno per rimettere la causa alla Nunziatura. Il Canonico Mazzio partì per Lucerna per dar inizio al processo, ma presto ci si accorse che se si voleva vincere era necessario avere un buon avvocato ed allora, nel novembre 1722, i capitolari si decisero ad un altro sacrificio di due doppie ciascuno per affidare la difesa della causa all'avvocato Giovan Battista Sereni di Bellinzona. Il giurista condusse le cose per bene, perchè dopo tanto tribolare il Capitolo si vide finalmente soddisfatto abbastanza sollecitamente (35). Infatti il 24 febbraio 1723 il Nunzio Apostolico, Mons. Domenico Passionei dichiarava che il Capitolo, in forza dell'atto di fondazione del 1219,

aveva pieno diritto di esigere « la quarta decima » in Valle Calanca e condannava le sette Mezze-Degagne al pagamento di tutti gli arretrati a partire dal 1698 fino a San Martino del 1722, in ragione di lire terzole 240 all'anno, e a sopportare tutte le spese giudiziarie (2). Dieci giorni dopo il Capitolo rilasciava ricevuta dell'intera somma e così terminava questa tenace questione durata ben venticinque anni (3). Il Capitolo decideva di creare il Sereni « beneficiale della Collegiata... a ragione dello impegno che fece a fauore di suddetto Capitolo causa delle decime a Lucerna etc. et caso che non accettasse di satisfarlo con ringraziamento ». Per fare poi che ogni Canonico avesse maggior zelo nell'esazione delle decime, il Capitolo decise di dividere personalmente tra i membri i territori sottoposti a decima così che a due dei Canonici toccassero Santa Maria, Castaneda e Braggio, agli altri due le decime da Selma fino in Valbella (35). Ma già l'anno appresso Santa Maria e Castaneda sollevavano difficoltà per la decima del formaggio e la questione era rimessa al Nunzio per l'arbitrato. Non volendo i Comuni accettare il lodo arbitrale essa fu trasformata in causa giudiziaria davanti alla stesso tribunale della Nunziatura e risolta a favore del Capitolo. Il Cancelliere del Nunzio se ne ebbe in riconoscenza « un paio di calzette di seta nera » (35).

(Continua)

---